

Falzea Bruno  
Via A.W. Mozart n° 23  
58100 Grosseto  
e-mail: b.falzea@alice.it

Grosseto, li 04/05/2009

**Raccomandata a.r.**  
**Anticipata tramite mail**

**Egr. Avv.**  
**Giovannangelo Patalano**  
**Via Dott. G. A. Patalano n° 63**  
**80075 Forio D'Ischia (Napoli)**

**Oggetto: Richiesta pagamento spese di lite relative alla Sentenza del Consiglio di Stato n° 1968/2007.**

Con raccomandata a.r. del 27/03/09 (allegata in copia), **ritirata all'Ufficio Postale il 07/04/09**, il Comune di Grosseto mi rinnova la richiesta di pagamento delle spese di lite relative alla Sentenza del Consiglio di Stato n° 1968/2007 (e non della Corte di Appello di Firenze come erroneamente riportato nella stessa raccomandata), intimandomi il **termine di 30 giorni dal ricevimento, oltre i quali l'Ente provvederà al recupero coattivo della somma.**

Alle precedenti richieste di pagamento dell'01/04/2008 e del 02/04/2008, lei aveva risposto con raccomandata a/r del 05/05/2008 con la quale faceva tra l'altro presente che: *"Invero appare semplicemente mostruoso, oltrechè antigiuridico e contrario ad ogni logica, che il mio cliente..... che, allo stato, non è ancora passato in giudicato ed è ancora suscettibile di impugnazione. Quindi, semmai, la sola somma richiesta in sede di appello apparirebbe in astratto esigibile, ma solo ove la sentenza di appello passi in cosa giudicata: ciò può avvenire non prima del 22/07/2008, atteso che la sentenza è stata depositata il 7/5/2007, alla luce dell'art. 327, comma 1, c.p.c. .... . Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto – riservandosi di attivare ulteriori azioni legali nelle sedi competenti – diffida codesta Amministrazione a non intraprendere ulteriori richieste nei confronti del mio assistito, che allo stato, assumono carattere intimidatorio."*

Ritengo che, per questa rinnovata richiesta, nella qualità di mio legale di fiducia, sia doveroso, da parte sua, inoltrare al Comune di Grosseto istanza di annullamento della pretesa, facendo quanto meno presente che **non sono tenuto a dover corrispondere alcun pagamento per spese di lite, poiché la sentenza del Consiglio di Stato è stata impugnata con Ricorso per Cassazione del 20/06/08.**

In merito al predetto ricorso per Cassazione, colgo l'occasione per puntualizzare che, si era offerto a predisporlo, di sua spontanea volontà, il dott. Salvatore Parascandola, sapendo di poter contare sulla sua collaborazione.

Se con lei avevo avuto modo, in passato ed in seguito alla sua disponibilità di occuparsi del predetto ricorso, di creare una conoscenza limitata a conversazioni telefoniche, non posso certamente dire di aver mai avuto il piacere di conoscere, nemmeno telefonicamente, l'avv. Riccardo Cottone, da lei successivamente, e per me inaspettatamente, coinvolto perché patrocinante in Cassazione.

Si era, per così dire, creato un pool di tre avvocati che avrebbero dovuto, al meglio (pensavo in considerazione dell'amicizia, rafforzata dal comparato con il dott. Parascandola), occuparsi a predisporre il ricorso.

Da parte mia vi ho fornito tutti i mezzi (documentazione, sentenze, parcella, ecc.) per semplificare il vostro compito.

Nonostante ciò, gli avv. Michele Costa e Umberto Gulina, nel loro controricorso, **contestano l'inammissibilità per la violazione dell'art. 366 bis c.p.c.**, mentre, prima ancora che lei mi facesse recapitare il controricorso, mi aveva rassicurato dicendomi che il contenuto ripeteva pressappoco quanto avevano scritto nelle memorie presentate al Consiglio di Stato.

In seguito ricevevo la visita del dott. Parascandola al quale chiedevo spiegazioni in merito a quanto contestato dagli avvocati del Comune. Questi mi rispondeva che era stato commesso un errore imperdonabile causato dalla mancanza di coordinamento fra di voi, ma che comunque avreste posto rimedio.

Io non potevo certamente credere a questa infantile e beffarda scusa e, avendo successivamente avuto la possibilità di consultarmi con un professore universitario di diritto amministrativo, mi sono sentito rispondere che si è trattato come se fosse stato commesso un errore grammaticale (nel senso, se non sono stato sufficientemente chiaro, che non è ammissibile per un avvocato – figuriamoci per tre - commettere un "errore" del genere) al quale purtroppo non si può più porre rimedio se non con il risarcimento del danno che mi avete procurato.

Lo stesso ricorso per Cassazione, mi sembra inoltre mancante della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva, ecco forse il motivo per il quale il Comune si sente autorizzato a rinnovare la richiesta di pagamento delle spese di lite.

Ritornando alla raccomandata del 05/05/2008 (che avevo ricevuto tramite sua mail del 07/05/2008 e della quale avevo potuto, per la prima volta, leggere il contenuto dopo l'avvenuta spedizione del 06/05/2008) da lei inviata al Comune, con l'occasione le rinnovo l'invito (che avevo più volte fatto presente al dott. Parascandola), nella risposta che darà alla Direzione Affari Generali Servizi Giuridici e Legali, di correggere la frase: *"Ebbene, dalla data della stipula.....nonostante che la legge 865/1971 preveda quale obbligatoria la fideiussione, mai approntata dal Comune, a carico del Comune per le inadempienze che dovessero imputarsi a carico dell'impresa costruttrice (peraltro la stessa Convenzione – art. 35 – prevede sanzioni per inadempimento del concessionario e inoltre il Regolamento Comunale prevede la revoca della concessione a carico dell'impresa in caso di inadempienze di quest'ultima)"*, nel seguente modo: **Ebbene, dalla data della stipula..... nonostante che la Convenzione, all'art. 8, preveda quale clausola obbligatoria, a carico del concessionario, il rilascio, al promissario acquirente, della fideiussione bancaria o assicurativa, mai prestata dalla Biemme Costruzioni, e quindi mai inviata al**

**Comune per valutarne la congruità e la corrispondenza alla stessa Convenzione; tale fideiussione avrebbe dovuto garantire il sig. Falzea (e tutti gli altri promissari acquirenti), per il versamento che ha effettuato di acconti e di caparra ecc., da eventuali insolvenze del concessionario (così come si è verificato in seguito al fallimento della impresa Biemme Costruzioni). La predetta Convenzione - all'art. 12, in caso di violazioni o inadempimento da parte del concessionario, degli obblighi previsti nella stessa Convenzione - determina la sanzione di risoluzione dell'atto di concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie.**

**Della risposta che darà al Comune, le chiedo gentilmente di portarmi preventivamente a conoscenza, onde evitare che si verifichino altre inesattezze.**

Con l'occasione le chiedo di inviarmi, tramite raccomandata, i seguenti documenti:


- Copia della missiva del 05 maggio 2008, da lei inviata al Comune, arrecante la sua firma, poiché, a suo tempo lei, tramite e-mail, mi inviò copia incompleta;
- Originale o copia del controricorso degli avv. Costa e Gulina, poiché, a suo tempo, lei mi inviò, tramite fax, copia poco leggibile.
- Fattura dell'importo relativo alla parcella che le ho già pagato.

I motivi del ritardo con il quale le invio la presente, sono scaturiti dai tanti impegni cui devo fare fronte e dai tanti problemi, in parte da voi causatimi.

Le chiedo cortesemente infine, di portare a conoscenza, del contenuto di questa mia missiva, sia il dott. Salvatore Parascandola e sia l'avv. Riccardo Cottone.

Distinti saluti

Bruno Falzea





**Comune di Grosseto**

*Direzione Affari Generali  
Servizi Giuridici e Legali*

Amministrazione Comunale di Grosseto

Grosseto, 27/03/2009

Protocollo num. 48063  
del: 27-03-2009  
Classificazione: J10

**Raccomandata A.R.**

**Sig. Bruno Falzea**  
Via W. A. Mozart, n°23 .  
58100 Grosseto (GR)

e. p.c Al servizio Finanziario

**Oggetto : Richiesta pagamento spese di lite relative alla Sentenza del Consiglio di Stato n° 1968/2007.**

In riferimento alla sentenza della Corte di appello di Firenze n° 1968/2007 ( che si allega ) con la presente si richiede alla S.V. il pagamento della somma di €. 3500,00 oltre accessori come per legge, per una somma di €. 4819,50 oltre interessi legali pari ad €. 246,50 per una somma complessiva di €. 5065,50.

Si comunica altresì, che in caso di omissione del pagamento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente saremo costretti, al recupero coattivo della somma.

**Il Pagamento dovrà essere effettuato alla Tesoreria del Comune di Grosseto c/o Banca del Monte dei Paschi di Siena in Piazzetta del Monte,4, a Grosseto, codice IBAN IT 21E0103014300000003288381, specificando che il pagamento si riferisce alle spese giudiziali relative alle sentenza in oggetto.**

Per ulteriori informazioni si prega di contattare i Servizi Giuridici e Legali, Piazza Duomo,1, Grosseto - tel.0564/488205.

Distinti saluti.

**Il Funzionario Responsabile**  
**Avv. Susanna Cruciani**

N. 1968/2004

Reg. Dec.

N. 11522 Reg. Ric.

Anno 2003



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 11522/2003, proposto da FALZEA Bruno rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Majo ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio dell'avv. Francesco Tafuro, via Orazio n. 3,

**CONTRO**

COMUNE DI GROSSETO rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Gulina e Michele Costa ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio del secondo difensore, via Bassano del Grappa n. 24;

**E NEI CONFRONTI DI**

- BIEMME COSTRUZIONI s.n.c.
- FALLIMENTO BIEMME COSTRUZIONI s.n.c., non costituiti in giudizio;

per la riforma


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez. III, n. 3396 del 18 dicembre 2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Grosseto;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

TRG



Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007 la relazione

del Consigliere Bruno Mollica;

Sciti, altresì, l'avv. G. De Majo e Costa Michele;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

OMISSIS





Omissis



**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV),  
definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in  
epigrafe, lo respinge.

1

Condanna l'appellante Falzea Bruno al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) in favore del Comune di Grosseto, oltre accessori come per legge.

IV Sez.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2007 con l'intervento dei signori:

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Gennaro FERRARI | Presidente        |
| Vito POLI       | Consigliere       |
| Bruno MOLLIKA   | Consigliere, rel. |
| Carlo DEODATO   | Consigliere       |
| Sandro AURELI   | Consigliere       |

L'ESTENSORE

*Bruno Mollica*

IL PRESIDENTE

*Gennaro Ferrari*

IL SEGRETARIO

*Giovanna Piana*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 7 MAG. 2007  
(Art. 51, L. 274-1982, n. 186)

*[Signature]*  
Dirigente

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE (Sezione Quarta)

Addì 7 MAG. 2007..... copia della presente decisione è trasmessa al COMUNE DI GROSSETO..... a norma dell'art. 87 del regolamento di procedura 17 agosto 1907, n. 642

IL DIRIGENTE  
*[Signature]*

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE:

Comandando e pregando gli uffici che ne siano richiesti e a tutti gli uffici di cui ha conoscenza il presente titolo, di prestare la loro assistenza e a tutti gli ufficiali dello stesso di consegnarli quando ne siano legalmente richiesti.

Rilasciato il presente estratto in forma esecutiva, a sensi di legge, a favore di COMUNE DI GROSSETO e a richiesta AV. MICHELE COSTA

Roma, li 5/6/07

IL DIRIGENTE  
*[Signature]*  
IV Sez.



Mod. GR0081



Comune di Grosseto




RACCOMANDA A.R.  
132790655665-8

R

*[Handwritten signature]*

COMI  
DI CREDITO





06.06.09  
0010.157